

Verbale di accordo sindacale

Il giorno 26 febbraio 2020:

- la società Luxury Goods Italia S.p.A. (di seguito anche "la Società" o l'"Azienda" o anche "Gucci") rappresentata da Stefania Orselli,
e
- le Organizzazioni Sindacali Nazionali nelle persone di Luca De Zolt, per la FILCAMS – CGIL, Marco De Murtas per la FISASCAT – CISL Emilio Fagnoli per la UILTuCS ,

Congiuntamente di seguito anche "le Parti"

Premesso che:

- Le Parti prendono atto degli sviluppi legati alla sindrome respiratoria COVID-19 nonché delle disposizioni emesse dalle autorità in alcune regioni del nord, in particolare Lombardia, e Veneto;
- La Società, in considerazione delle misure precauzionali suggerite dal Ministero della Salute, sta mettendo e continuerà a mettere in atto tutte le iniziative necessarie e preventive in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- In quest'ottica, le Parti, al fine di tutelare ulteriormente la salute dei lavoratori delle boutiques Gucci nella situazione contingente, ritengono utile agevolare gli stessi nella fruizione dei mezzi pubblici per gli spostamenti necessari per raggiungere la sede di lavoro ed il rientro nelle proprie abitazioni al di fuori degli orari di massimo afflusso, attraverso anche una riduzione degli orari di apertura dei negozi intervenendo nelle fasce di apertura e chiusura e definendo, per il tempo strettamente necessario a far fronte alla situazione di emergenza, l'orario di apertura del negozio dalle 11 alle 18;

Tutto ciò premesso le Parti convengono che:

1. Per il tempo strettamente necessario a fronteggiare la situazione contingente derivante dal COVID-19 la riduzione oraria nelle boutiques di Milano - Montenapoleone 5, Milano - Galleria Vittorio Emanuele II, Venezia - Calle Larga XXII Marzo, 2102, Venezia - Piazza S. Marco 258, Padova e Verona avverrà attraverso l'utilizzo degli istituti contrattuali dei permessi (includere ex festività) di cui all'art. 158 del vigente CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e della Banca Ore.
2. Nei casi in cui i saldi dei suddetti istituti non fossero sufficientemente capienti a garantire la riduzione dell'orario di lavoro, l'azienda acconsentirà ugualmente alla fruizione della riduzione dell'orario di lavoro mediante l'attingimento in negativo dalla Banca Ore. Al

termine del periodo contingente le Parti individueranno le modalità più consone per il recupero di tali ore che saranno, di norma, alimentate dalle ore di straordinario (e/o supplementare) che si renderanno necessarie nei momenti di massima attività de negozio nel corso del presente anno.

3. Le Parti si danno atto che la misura di cui sopra ha carattere temporaneo e rimarrà in vigore esclusivamente fino al termine della situazione contingente derivante dal COVID-19 e comunque non oltre il 15 marzo 2020. Nel caso in cui si rendesse necessario prorogarla per il permanere delle cause che l'hanno originata, le Parti si dichiarano sin da ora disponibili a valutare la proroga di questo accordo per la durata necessaria.
4. L'azienda si rende inoltre disponibile ad accettare richieste ulteriori di utilizzo di permessi retribuiti e ferie per i lavoratori che intendono astenersi dall'attività lavorativa, nel limite di quanto maturato individualmente, compresi i permessi "welfare" previsti dal CIA vigente, con priorità per coloro che debbono assistere i figli a fronte delle chiusure delle strutture scolastiche. Altre misure atte ad alleviare le difficoltà derivanti dalle misure di contenimento emanate dall'Amministrazione potranno essere concordate a livello di punto vendita.
5. Le Parti convengono inoltre la possibilità di estendere la misura qui convenuta anche a ulteriori boutiques, rispetto a quelle di cui al precedente articolo 1, laddove l'evoluzione della contingenza legata al COVID-19 lo richiedesse. Nel caso l'Azienda informerà le RSA/RSU interessate o, in mancanza, le OOSS firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda



OOSS

